



**COMUNE DI ERACLEA**  
**Provincia di Venezia**

***REGOLAMENTO COMUNALE***  
***DI POLIZIA MORTUARIA***

*Approvato con deliberazione di C.C. n. 60 del 30.07.1997 e modificato con successive delibere di C.C. n. 42 del 05.06.2001 e n. 75 del 09.10.2001 e n° 68 del 17.09.2004 e n. 22 del 27.09.2006 – Allegato A aggiornato con deliberazione di G.C. n. 159 del 26.07.2001 e di G.C. n° 293 del 31.12.2003 Allegato B aggiornato con deliberazione di G.C. n. 15 del 28.02.2003.*

# INDICE

## DISPOSIZIONI GENERALI.

Articolo 1	pag. 1
Articolo 2	pag. 1
Articolo 3	pag. 1
Articolo 4	pag. 1
Articolo 4 bis	pag. 2

## CAPO I

### DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI.

Articolo 5	pag. 2
Articolo 6	pag. 3
Articolo 7	pag. 3
Articolo 8	pag. 3
Articolo 9	pag. 3

## CAPO II

### PERIODO DI OSSERVAZIONE E DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO.

Articolo 10	pag. 4
Articolo 11	pag. 4
Articolo 12	pag. 4
Articolo 13	pag. 5
Articolo 14	pag. 5

## CAPO III

### RISCONTRO DIAGNOSTICO - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERI A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DELLE SALME.

Articolo 15	pag. 5
-------------	--------

## CAPO IV

### CASSE MORTUARIE.

Articolo 16	pag. 5
Articolo 17	pag. 6
Articolo 18	pag. 6
Articolo 19	pag. 6
Articolo 20	pag. 7

## CAPO V

### TRASPORTO DEI CADAVERI.

Articolo 21	pag. 8
Articolo 22	pag. 8
Articolo 23	pag. 8

Articolo 24	pag. 8
Articolo 25	pag. 9
Articolo 26	pag. 9
Articolo 27	pag. 9
Articolo 28	pag. 9
Articolo 29	pag. 9
Articolo 30	pag. 9
Articolo 31	pag. 10
Articolo 32	pag. 10
Articolo 33	pag. 10
Articolo 34	pag. 10

**CAPO VI  
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.**

Articolo 35	pag.10
Articolo 36	pag.11
Articolo 37	pag.11
Articolo 38	pag.11

**CAPO VII  
INUMAZIONI.**

Articolo 39	pag.11
Articolo 40	pag.12
Articolo 41	pag.12
Articolo 42	pag.12
Articolo 43	pag.12
Articolo 44	pag.13
Articolo 45	pag.13
Articolo 46	pag.13

**CAPO VIII  
TUMULAZIONI.**

Articolo 47	pag.13
-------------	--------

**CAPO IX  
CREMAZIONI.**

Articolo 48	pag.14
Articolo 49	pag.14
Articolo 50	pag.14
Articolo 50 bis	pag.14

**CAPO X  
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.**

Articolo 51	pag.15
Articolo 52	pag.15
Articolo 53	pag.15

Articolo 54	pag.16
Articolo 55	pag.16
Articolo 56	pag.17
Articolo 57	pag.17
Articolo 58	pag.17
Articolo 59	pag.17
Articolo 60	pag.18

## CAPO XI

### SEPOLTURE PRIVATE.

Articolo 61	pag.18
Articolo 62	pag.18
Articolo 63	pag.18
Articolo 64	pag.19
Articolo 65	pag.19
Articolo 66	pag.19
Articolo 67	pag.19
Articolo 68	pag.20
Articolo 69	pag.20
Articolo 70	pag.20
Articolo 71	pag.20
Articolo 72	pag.21
Articolo 73	pag.21
Articolo 74	pag.21
Articolo 75	pag.21
Articolo 76	pag.21
Articolo 77	pag.22
Articolo 77 bis	pag.23
Articolo 78	pag.23
Articolo 79	pag.23
Articolo 80	pag.23
Articolo 81	pag.24
Articolo 82	pag.24

## CAPO XII

### ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO.

Articolo 83	pag.24
Articolo 84	pag.24
Articolo 85	pag.24
Articolo 86	pag.25
Articolo 87	pag.25

## CAPO XIII

### POLIZIA DEL CIMITERO.

Articolo 88	pag.25
Articolo 89	pag.25

Articolo 90	pag.26
Articolo 91	pag.26
Articolo 92	pag.26
Articolo 93	pag.27
Articolo 94	pag.27

#### NORME TRANSITORIE.

Articolo 95	pag.27
-------------	--------

#### DISPOSIZIONI FINALI.

Articolo 96	pag.27
Articolo 97	pag.27

#### ALLEGATI

Allegato A	pag.28
Allegato B	pag.29
Allegato C	pag.30

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” ed alla Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n.24 del 24.06.1993, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parte di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

### **Art. 2**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo e Autorità Sanitaria Locale.

### **Art. 3**

1. L’incaricato del Servizio di Polizia Mortuaria cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

### **Art.4**

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all’art. 52 del DPR 285 del 10 settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell’ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l’orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l’elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell’anno;
- d) l’elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell’anno ed in quello successivo;
- e) l’elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **Art. 4 bis**

L'incaricato del servizio di Polizia Mortuaria provvede a fornire ai cittadini residenti nel territorio comunale le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dal presente regolamento anche con riguardo agli aspetti economici.

## **CAPO I**

### **DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

#### **Art. 5**

1. I medici sono obbligati a denunciare al Sindaco, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, le cause di morte entro 24 ore dall'accertamento del decesso della persona assistita.

La dichiarazione delle persone morte nel territorio comunale senza assistenza medica, deve essere fatta al più presto e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficiale di Stato civile, da parte di uno dei congiunti o da persona comunque informata del decesso. In tal caso spetta al medico necroscopico denunciare la causa presunta della morte.

2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.

3. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico. Nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano, o anche soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'USL competente per territorio. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria l'ULSS incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

4. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione alla Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

5. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5 della Legge n.285/1990.

6. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

7. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

8. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

#### **Art. 6**

1. I dichiaranti, enti e privati, all'atto della denuncia debbono fornire, con precisione, le generalità del defunto presentando, possibilmente, un certificato di nascita della persona o un suo documento di identità, oppure l'attestato dell'avvenuto riscontro anagrafico.

#### **Art. 7**

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata dal sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, l'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione o la notificazione della morte di cui al precedente Art. 1, promuove l'accertamento della morte e della sua causa e dispone la vigilanza della salma.

2. Il medico curante constata e denuncia la morte compilando le schede modello ISTAT. Il medico necroscopo accerta la morte e redige il certificato necroscopico. In caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo, assunte le necessarie informazioni, compila la scheda ISTAT. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso alla ULSS competente per territorio. Tali atti debbono essere consegnati all'Ufficiale di Stato Civile, per il rilascio del permesso di sepoltura.

#### **Art. 8**

1. Nel disporre per i funerali e per la sepoltura ha prevalenza la volontà, in qualunque modo espressa in vita dal defunto. Mancando questa, i familiari possono disporre secondo tale ordine:  
- coniuge/convivente - figli - genitori - altri parenti in ordine di grado o gli eredi istituiti. Nello stesso grado ha prevalenza colui che ha presentato per primo la richiesta di sepoltura. Nel caso in cui il coniuge/convivente passasse a seconde nozze, decade dalla priorità nel disporre la sepoltura del coniuge/convivente deceduto.

#### **Art. 9**

1. La visita necroscopica, da effettuarsi dopo 15 ore dal decesso e comunque non oltre le 30 ore, ha per oggetto l'accertamento della morte e l'adozione di provvedimenti a tutela della sanità ed igiene pubblica. Dopo la visita, il medico necroscopo compila l'apposita scheda per l'Ufficio di Stato Civile, disponendo per il periodo di osservazione. Rivelandosi indizi di morte non dovuta a causa naturale, deve essere fatto immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, alla quale spetta concedere il nulla osta al seppellimento.

### **CAPO II**

## **PERIODO DI OSSERVAZIONE E DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO**

### **Art. 10**

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e negli altri casi previsti dall'art. 8 del DPR 285/1990.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi sopra descritti.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'USL, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

### **Art.11**

1. Durante il periodo di osservazione, la salma deve essere posta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
2. La salma non può essere vestita, né deposta nel feretro prima della visita necroscopica.
3. Per i deceduti a seguito di malattia infettiva e per le salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità pubblica adotta, di volta in volta, le misure cautelative necessarie.

### **Art. 12**

1. Le salme di persone:
  - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
  - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
  - c) ignote, di cui deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita sono accolte in apposito locale, istituito dal Comune di Eraclea presso il Cimitero comunale o in assenza nella camera mortuaria dell'Ospedale più vicino.
2. Nel solo caso di deposito, in attesa di sepoltura (per un massimo di 48 ore), è permessa la sosta del feretro, comunque chiuso, nella Camera Mortuaria del Cimitero comunale. In tal caso, per tutto il periodo del deposito del feretro, per garantire la necessaria sorveglianza, è istituito il servizio di custodia.
3. Nei casi di morte per malattia infettiva/diffusiva, le salme debbono essere tenute in osservazione in separato deposito, con divieto di accesso al pubblico.

### **Art. 13**

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 6 il cadavere può essere rimosso per la deposizione nel feretro.
2. La chiusura del feretro ed il seppellimento devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.
3. L'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile è richiesta anche per il seppellimento di membra ed ossa umane.

#### **Art. 14**

1. Per le funzioni obitoriali valgono gli artt. 13 e 14 del DPR. n. 285/90. Il Comune deve disporre di cella frigorifera ed in sua assenza verrà utilizzata quella dell'Ospedale più vicino per la conservazione dei cadaveri in conformità commi 2 e 3 art. 15 DPR. 285/90.

### **CAPO III**

#### **RISCONTRO DIAGNOSTICO - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERI A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DELLE SALME**

#### **Art. 15**

1. Per le materie previste al presente capitolo si fa riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 285/90 articoli nn. 37, 38,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48.

### **CAPO IV**

#### **CASSE MORTUARIE**

#### **Art. 16**

1. Ogni salma può essere sepolta solo se chiusa in adatta cassa. In questa deve essere racchiusa una sola salma; solo madre e neonato, morti nell'atto del parto possono essere deposti nella stessa cassa.
2. La salma deve essere collocata nella cassa vestita o decentemente avvolta in un lenzuolo.

#### **Art. 17**

1. La chiusura delle casse contenenti salme destinate all'inumazione nel cimitero comunale viene eseguita dai necrofori.
2. La perfetta chiusura delle casse destinate alla tumulazione e l'apposizione sulle stesse del sigillo del Comune, vengono eseguite dal personale dell'Impresa incaricata del servizio funebre.

3. Per i feretri diretti all'estero od ad altri Comuni si seguiranno gli adempimenti di cui al precedente comma, con redazione del verbale di riconoscimento della salma e di avvenuta suggellazione e sotto il controllo di personale incaricato della ULSS.

### **Art. 18**

1. La fornitura delle casse mortuarie, destinate sia all'inumazione che alla tumulazione, od al trasporto in altro Comune, può essere fatta da ditte private autorizzate.

2. Nel caso in cui i familiari non provvedano, la cassa per l'inumazione della salma viene fornita dal Comune. Tale fornitura può essere gratuita nel caso di dimostrata indigenza.

### **Art. 19**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- i feretri delle salme provenienti da altri Comuni per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, devono essere depositi in modo tale che la cassa metallica contenga quella di legno;
- i feretri delle salme estumulate ai sensi del presente regolamento, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 e 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa in modo tale che la cassa metallica contenga quella di legno;
- questa va inumata solo se la cassa metallica contiene quella in legno;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
  3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
  4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
  5. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
  6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
  7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **Art. 20**

1. Sulla parete esterna superiore di ogni cassa destinata all'inumazione e sulla parete esterna frontale di quelle destinate alla tumulazione, deve essere applicata, a cura dell'impresa fornitrice, apposita piastrina metallica, recante in modo indelebile, il cognome e il nome della salma ivi deposta.
2. La piastrina applicata al feretro contenente la salma di persona sconosciuta, porterà la sola indicazione della data di morte ed eventuali altri dati certi.
3. Ogni cassa deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice e del fornitore.

### **CAPO V TRASPORTO DEI CADAVERI**

#### **Art. 21**

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamento speciali, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 285/90.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco da consegnare al custode del cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli articoli 20 e 21 del citato D.P.R.

#### **Art. 22**

1. Il trasporto dei cadaveri prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del Capo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
2. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero si esegue a cura del comune in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di altri mezzi speciali di trasporto come stabilito dall'art. 19 del D.P.R. n. 285/90.
3. Nel caso di trasporto di cadavere da Comune ad altro Comune o all'estero, per il quale sia stato richiesto un trasporto con mezzi di terzi e sempreché venga effettuato con automezzi autorizzati, il trasporto, sia di partenza che di arrivo, potrà essere svolto dai familiari, con il medesimo carro.

#### **Art. 23**

1. Per il trasporto delle salme di persone decedute per malattie infettive, la ULSS impartisce, di volta in volta, le disposizioni necessarie alla salvaguardia della salute pubblica, sia per quanto concerne il periodo e il luogo di osservazione del cadavere, sia per il trasporto e la sepoltura. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione.

#### **Art. 24**

1. Nel caso di trasporto di cadaveri di appartenenti a culti non cattolici, è consentito l'uso e l'applicazione sull'autofunebre di simboli corrispondenti alla religione del defunto.

#### **Art. 25**

1. Il Sindaco, sentita la ULSS, può autorizzare, in casi eccezionali e qualora si debbano rendere speciali onoranze al defunto, il trasporto di persone morte fuori domicilio - Ospedali, Case di cura, Alberghi, ecc. - dal luogo di decesso alla rispettiva abitazione. In tali casi il trasporto si effettua con il feretro chiuso e con speciale automezzo, senza formazione di corteo funebre.

#### **Art. 26**

1. Le auto funebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia; devono essere sanificate almeno una volta alla settimana ed in particolar modo ogni qualvolta si verifichi perdita di sostanze organiche.

2. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada devono avere le caratteristiche descritte all'art. 20 del D.P.R. 285/90. Per quanto riguarda le rimesse dei carri funebri si rimanda all'art. 21 del D.P.R. 285/90.

I carri destinati al trasporto di cadaveri debbono essere riconosciuti idonei dall'ULSS che, almeno una volta all'anno, ne controlla lo stato di manutenzione. L'esercizio delle rimesse di detti carri è autorizzato dal Sindaco, su dichiarazione di idoneità da parte dell'ULSS.

#### **Art. 27**

1. Le salme provenienti da altri Comuni, salvo speciale diversa disposizione, devono essere trasportate direttamente al Cimitero, ove ha luogo l'accertamento della regolarità dei documenti e del feretro. Le salme da trasportare ad altro Comune sono affidate all'apposito incaricato, munito dei documenti di cui agli articoli seguenti e della autorizzazione al seppellimento. Tali trasporti si eseguono con un'idonea autofunebre.

2. Il trasporto di resti mortali può essere fatto con qualunque mezzo.

#### **Art. 28**

1. Il trasporto di salme o di resti di salme ad altro Comune è subordinato all'autorizzazione del Sindaco.

#### **Art. 29**

1. Il trasporto di salme fuori dello Stato, come la loro introduzione nello Stato, sono regolati dal D.P.R. 285/90 e dalle norme della convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 01.07.1937, n. 1379.

#### **Art. 30**

1. Nel caso di trasporto di salme, i feretri debbono avere le caratteristiche precedentemente descritte. La salma viene consegnata a persona responsabile del trasporto e munita, oltre che della relativa autorizzazione, del verbale di riconoscimento della salma e di avvenuta suggellazione. Tale verbale viene compilato anche per il trasporto di resti mortali e di ceneri.

#### **Art. 31**

1. Il trasporto di feretri vuoti, da chiunque eseguito, deve essere fatto con veicolo coperto.

#### **Art. 32**

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa o al luogo della cerimonia e da questi al Cimitero, oppure dall'abitazione al Cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose o celebrazioni civili particolari.

#### **Art. 33**

1. I cortei funebri non devono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro. Il Comando dei Vigili Urbani dovrà essere informato dell'ora in cui si svolgerà il funerale. I Vigili Urbani verranno informati, inoltre, del luogo dove si celebrerà la cerimonia e del percorso che seguirà il corteo funebre per predisporre il necessario servizio di sorveglianza stradale.

#### **Art. 34**

1. La cerimonia funebre può avvenire in luogo di culto o in altra sede autorizzata dal Sindaco, nella Parrocchia ove si è verificato il decesso; in questo caso il corteo funebre a piedi è consentito dal luogo del decesso alla Chiesa o alla sede autorizzata per la cerimonia. La cerimonia può anche avvenire in luogo di culto o in altra sede autorizzata, fuori della Parrocchia ove si è verificato il decesso; in tal caso il corteo funebre a piedi può formarsi nel punto stabilito dal Sindaco, dove la salma verrà trasportata in forma diretta dal luogo del decesso. Analogamente si procederà per le salme provenienti da altri Comuni e dall'estero.

2. Dopo la cerimonia funebre, è consentito il trasporto della salma con corteo a piedi dal luogo della celebrazione del funerale fino al Cimitero.

### **CAPO VI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

#### **Art. 35**

1. Le Ditte che intendono esercitare impresa di pompe funebri devono anzitutto ottenere la licenza commerciale per l'esercizio di vendita cofani, ai termini delle leggi vigenti.

2. I cofani sono soggetti ai controlli di cui al presente Regolamento. Per le incombenze funebri è inoltre richiesto il riconoscimento della idoneità della Ditta da parte del Sindaco.

#### **Art. 36**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei familiari del defunto, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

#### **Art. 37**

1. E' fatto divieto alle Imprese e alle Ditte anzidette:

- esporre feretri ed accessori alla vista del pubblico nelle vetrine fronteggianti vie, piazze, corsi od altri luoghi pubblici;
- di accaparrare servizi in modo molesto ed inopportuno;
- di offrire servizi negli Uffici e nei locali del Municipio, nel Cimitero, o presso altri obitori collocati nel Comune;
- di esigere onorari spropositati all'entità del servizio;
- di sospendere i servizi assunti e già predisposti;
- di esporre epigrafi funebri prima che sia trascorso il periodo di osservazione della salma.

2. I titolari e i dipendenti delle imprese di pompe funebri possono trattenersi negli Uffici, nei locali del Comune e nel Cimitero il solo tempo necessario per svolgere gli incarichi loro affidati dai clienti.

### **Art. 38**

1. In caso di violazione delle presenti norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste nel presente Regolamento, l'Amministrazione potrà sospendere le imprese dall'esercizio delle loro incombenze per un periodo di tempo da 15 giorni ad un anno, secondo la gravità e, per recidiva, potrà revocare la licenza di commercio o il permesso per il servizio degli autoveicoli; potrà pure chiedere l'allontanamento di determinati dipendenti che abbiamo dato luogo a rilievi.

## **CAPO VII INUMAZIONI**

### **Art. 39**

1. Nessuna salma può essere ricevuta nel cimitero per il seppellimento se non accompagnata dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

2. Il seppellimento è eseguito dal personale addetto al Cimitero senza soluzione di continuità del servizio funebre. In caso di eccezionali impedimenti, la salma è depositata temporaneamente in Camera mortuaria.

3. Per il servizio di inumazione saranno versate nelle casse comunali le tariffe stabilite nell'apposita deliberazione di fissazione delle tariffe per i servizi cimiteriali.

4. L'inumazione si intende gratuita nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa. La gratuità di tale servizio non comporta la gratuità del servizio di trasporto salma.

### **Art. 40**

1. Le aree destinate alle inumazioni comprendono alcuni quadri disposti in file e sezioni come risulta dai Piani Regolatori Cimiteriali, per tutte le nuove sepolture si dovranno seguire le indicazioni dimensionali, materiali e tipologiche fissate dal Regolamento Edilizio Architettonico Cimiteriale (R.E.A.C.) adottato dall'ufficio tecnico comunale.

2. Ogni quadro è diviso in tanti piccoli rettangoli quante sono le fosse che può contenere.
3. L'utilizzo delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzioni di continuità.

#### **Art. 41**

1. Ogni fossa è contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.
2. Tale cippo sarà posto a cura dei familiari del defunto. Qualora non vi provvedano entro 30 gg. dalla data di seppellimento, vi provvederà il Comune.
3. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

#### **Art. 42**

1. Ciascuna fossa deve avere una profondità non inferiore a metri due dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

#### **Art. 43**

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere, nella loro parte più profonda, la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.
2. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età inferiore ai dieci anni debbono avere, nella parte più profonda, una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

#### **Art. 44**

1. Le operazioni di deposizione del feretro nella fossa saranno eseguite con massima cura e rispetto. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia avvalendosi di un meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' severamente vietato spogliare un cadavere, appropriarsi di parti di esso, degli abiti, di ornamenti o oggetti preziosi.

#### **Art. 45**

1. Nelle sepolture ad inumazione si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole. Le aiuole dovranno occupare esclusivamente la superficie della fossa.
2. All'infuori di quanto indicato negli articoli precedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

#### **Art. 46**

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci, monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo previa autorizzazione rilasciata dal Sindaco.
2. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

### **CAPO VIII TUMULAZIONI**

#### **Art. 47**

1. Nella tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo separato.
2. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
3. La struttura del loculo e del manufatto devono rispondere ai requisiti previsti dall'art. 76 del D.P.R. 285/90.
4. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa l'una di legno e l'altra di metallo, secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/1990.
5. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

### **CAPO IX CREMAZIONI**

#### **Art. 48**

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione, pertanto la cremazione deve essere effettuata in cimiteri o istituti autorizzati. Le tariffe sono fissate dal comune sede dell'impianto come stabilito dal decreto del Ministero degli Interni del 1/07/2002.

2. La cremazione si intende gratuita nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa. La gratuità del servizio di cremazione non comporta la gratuità del servizio di trasporto della salma.

#### **Art. 49**

1. La cremazione viene autorizzata dal Sindaco a seguito di richiesta degli aventi titolo secondo quanto previsto dall'art. 79 del D.P.R. 285/90 e art. 3 della Legge 130 del 30/03/2001.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

3. Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadaveri autorizzata ai sensi e con le modalità di cui alla L. n. 130 del 30.03.2001.

#### **Art. 50**

1. Ogni urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e su di essa devono risultare, ben visibili, il cognome e nome del defunto nonché la data di nascita e quella di morte del soggetto stesso.

2. Le urne cinerarie possono essere tumulate in qualsiasi sepoltura nel Cimitero, oppure, fuori del cimitero in cappelle o colombari privati. Queste devono avere le caratteristiche delle singole cellette disposte negli Ossari del Cimitero Comunale.

3. Per il trasporto delle ceneri fuori del cimitero non sono richieste precauzioni igieniche.

#### **Art. 50 bis**

1. L'urna cineraria può essere affidata ad un familiare nel rispetto della volontà espressa dal defunto. In mancanza di disposizioni testamentarie del defunto, la volontà per l'affidamento delle ceneri può essere manifestata dal coniuge, in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del C.C. nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

2. Nell'istanza per l'affidamento delle ceneri dovranno essere indicati il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna.

3. Il luogo di conservazione dovrà essere tale da evitare il rischio di profanazione dell'urna. Qualora non coincida con la residenza del consegnatario, ogni cambiamento del luogo di conservazione dell'urna dovrà essere comunicato al Comune entro venti giorni.

L'affidatario dovrà assicurare la propria diligente custodia, garantendo che l'urna non venga profanata.

Il Comune può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.

### **CAPO X ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

## **Art. 51**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre (escludendo luglio e agosto).
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. E' compito dell'incaricato dal Responsabile dell'ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

## **Art. 52**

1. E' compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

## **Art.53**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguibile a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico delegato.

#### **Art. 54**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazione ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore di 20 anni;
  - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
6. Se il cadavere estumulato non è in stato di completa mineralizzazione e salvo diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
7. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.
8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

#### **Art. 55**

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle da sepolture private, sono eseguite gratuitamente.
2. Nei casi di estumulazioni ed esumazioni autorizzate dal Sindaco, per conto ed interesse di privati, saranno versate nelle casse comunali le tariffe stabilite nell'Allegato A del presente Regolamento.

#### **Art. 56**

1. Per esigenze di servizio e cioè per servizi ed opere di carattere generale, si possono rimuovere – con carattere di straordinarietà - sepolture comuni e private, dandone preavviso agli interessati, se reperibili, e provvedendo ad altra equivalente sistemazione delle salme per il periodo residuo
2. L'incaricato dell'Ufficio Polizia Mortuaria, previo assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo ai sensi degli artt. 74 – 75 – 76 e 77 del C.C. o, in caso di loro irreperibilità, dopo 30 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni..

#### **Art. 57**

1. Possono essere inumate in campo comune, d'ufficio, le salme tumulate in loculi, dai quali fuoriescano materia organica o molesta esalazione. I familiari dei defunti, se reperiti, o le imprese di pompe funebri che hanno agito per incarico, debbono provvedere d'urgenza all'eliminazione dell'inconveniente, sotto la sorveglianza dell'ULSS.

#### **Art. 58**

1. Tutti i rifiuti risultanti dalle attività cimiteriali dovranno essere smaltiti nel rispetto di quanto previsto dal DPR n.915/82 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 59**

1. I familiari, i quali ritengano che nel feretro vi siano oggetti preziosi o ricordi ed intendano recuperarli, devono dare avviso al Sindaco prima delle esumazioni e debbono intervenire all'operazione.

2. Gli oggetti di valore e i ricordi personali rinvenuti durante le esumazioni, se richiesti dai familiari, sono a questi consegnati solo dopo una accurata disinfezione. Se non richiesti sono depositi nell'ossario particolare o consegnati all'economato del Comune se la salma è destinata alla Fossa Comune. Di tutta l'operazione verrà redatto apposito verbale.

3. Costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto, anche se non reclamato, rinvenuto dal personale incaricato delle esumazioni.

#### **Art. 60**

1. I materiali e le opere esistenti nelle sepolture ordinarie e in quelle private, passano, alla scadenza, a disposizione del Comune.

2. Può essere eccezionalmente autorizzato il recupero, per il reimpiego in altra sepoltura, del materiale che trovasi in ottimo stato di conservazione o di opere di notevole valore.

E' consentito il recupero ma non il reimpiego di lapidi usate.

I materiali e le lapidi richiesti debbono essere ritirati entro due giorni dalla loro rimozione.

3. Verificandosi il cambiamento di tomba, può essere autorizzato il reimpiego del materiale recuperato purché in stato di ottima conservazione ed adatto alla nuova sepoltura.

4. Sono conservate a cura del Comune, nel Cimitero o in altro luogo, le opere recuperate aventi notevole valore artistico o storico.

## **CAPO XI SEPOLTURE PRIVATE**

### **Art. 61**

1. Il Comune concede l'uso ai privati di:

- a) aree per la costruzione di tombe di famiglia o cappelle;
- b) loculi individuali;
- c) nicchie-ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

2. Le concessioni cimiteriali sono stipulate mediante scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione in caso d'uso.

3. Per tutte le nuove sepolture si dovranno seguire le indicazioni dimensionali, materiali e tipologiche fissate dal Regolamento Edilizio Architettonico Cimiteriale (R.E.A.C.) adottato dall'ufficio tecnico comunale.

### **Art. 62**

1. La concessione di loculi a colombaia è vincolata all'effettiva tumulazione di persone decedute e alla tumulazione di salme provvisoriamente collocate in tombe private e non può essere fatta per persone viventi, salvo le eccezioni indicate nell'art. 63.

2. Nella concessione di loculi a colombaia è data priorità alla tumulazione di salme provvisoriamente collocate in fosse destinate a inumazione ed alle salme tumulate provvisoriamente in loculi prestati.

3. La concessione dei loculi a colombaia deve essere rilasciata utilizzando a completamento ogni singolo blocco salvo le diverse determinazioni del Sindaco che siano disposte da ragioni di igiene e sanità. Nell'ambito di ciascun blocco spetta al richiedente la scelta del loculo secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e nel rispetto dell'ordine orizzontale.

### **Art. 63**

1. E' riconosciuta la facoltà al coniuge superstite, all'atto del seppellimento del congiunto di presentare domanda per la concessione di un loculo adiacente, purché abbia compiuto **70** anni.

2. E' riconosciuta, altresì, la facoltà di presentare domanda per la concessione di un loculo a persone che possono documentare di non avere congiunti tenuti per legge a provvedere al loro mantenimento, purché abbiano compiuto il **70**mo anno di età.

2-bis. La concessione di loculi a colombaia può essere rilasciata a cittadini di età superiore a **70** anni d'età nel limite annualmente stabilito dalla Giunta Comunale.

3. Il Sindaco può, per motivate esigenze, concedere il rilascio della concessione in deroga ai principi di cui ai predetti commi, in via eccezionale.

#### **Art. 64**

1. I loculi, gli ossari e le aree per le sepolture private possono essere concesse in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità. Due o più famiglie possono avere in concessione una medesima area per la costruzione nell'ampliamento del cimitero di una Stele di famiglia o di un'Edicola, fissando nell'atto di concessione i loculi e gli ossari a disposizione di ognuno.

2. Per ottenere la concessione di loculi ed ossari, deve essere presentata regolare domanda all'Ufficio comunale, indicando chiaramente la specie di sepoltura richiesta, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita e domicilio del richiedente; le generalità complete della salma da inumare o tumulare con il luogo e data di nascita, lo stato civile, il luogo con la data di morte e la data presunta di sepoltura.

3. La concessione di aree nell'ampliamento cimiteriale per la costruzione di Stele ed Edicole di famiglia, si ottiene con le stesse modalità. La domanda, nella quale deve esser indicato il tipo di tomba e l'area richiesta, deve essere controllata attentamente per la conferma delle misure planimetriche previste dal R.E.A.C. e per il controllo del lotto indicato nella planimetria generale.

4. L'Ufficio comunale curerà l'esazione del prezzo della concessione e delle spese per l'atto relativo.

#### **Art. 65**

1. Le tariffe di concessione di cui all'articolo precedente sono stabilite nell'allegato B del presente Regolamento e potranno esser aggiornate annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale, in base al deprezzamento della moneta tenuto conto dei costi e dei maggiori oneri posti a carico del Comune.

#### **Art. 66**

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi sono, in solido, a carico dei concessionari.

#### **Art. 67**

1. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato.

2. La durata delle stesse ha la seguente validità:

- a) anni 99 per le aree per la costruzione di tombe di famiglia
- b) anni 40 per i loculi
- c) anni 40 per le nicchie-ossario.

### **Art. 68**

1. Le aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia private debbono essere previste nei piani regolatori dei cimiteri che determinano, altresì, la capienza delle tombe da costruirvi.

### **Art. 69**

1. La costruzione delle tombe è eseguita ad opera dei concessionari.
2. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia e della U.L.S.S., che rilascia apposita concessione edilizia.
3. L'altezza delle lapidi delle tombe a vasca non potrà superare la misura massima di m. 1,20.
4. Le ditte concessionarie devono comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale - Sezione Edilizia Privata - l'inizio dei lavori di costruzione presentando apposita dichiarazione come da allegato C.
5. Durante l'esecuzione dei lavori, dovrà essere apposto sul lotto destinato alla costruzione un cartello riportante i dati della dichiarazione di cui al precedente comma.
6. Le operazioni cimiteriali di tumulazione o estumulazione possono essere eseguite dagli addetti del servizio cimiteriale, su autorizzazione dei concessionari della tomba che si assumono la responsabilità per eventuali danni causati a cose e/o persone. Tutte le altre operazioni saranno eseguite a cura dei concessionari medesimi, sotto la vigilanza degli addetti comunali.

### **Art. 70**

1. In nessun caso le tombe di famiglia possono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

### **Art. 71**

1. I concessionari delle aree cimiteriali hanno l'obbligo di ultimare i lavori di costruzione della tomba di famiglia entro tre anni dalla data di comunicazione di inizio lavori.
2. Per comprovati motivi e su richiesta dei concessionari, il Sindaco può autorizzare la proroga dei termini previsti dal precedente comma, per il periodo strettamente necessario all'ultimazione dei lavori.
3. Ad opera finita e prima dell'uso, le tombe devono risultare conformi al disegno e progetto approvato e ottenere il rilascio del certificato di usabilità da parte dell'ULSS competente..

### **Art. 72**

1. Sulle tombe private sono ammessi arbusti di altezza non superiore a m. 1,10.
2. Le piante e gli arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti all'altezza prescritta su semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

### **Art. 73**

1. Il concessionario ha diritto alla tomba:

- per sé
- per il proprio coniuge
- per ascendenti e discendenti in linea retta e loro coniugi
- per i fratelli e sorelle

2. Potrà ricevere nella tomba, inoltre, persone che siano state con lui conviventi o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei suoi confronti, come previsto dal comma 2 dell'art. 93 del D.P.R. 285/90, su richiesta scritta indirizzata al Sindaco e con il consenso di tutti i concessionari, purché la convivenza si sia protratta fino al momento del decesso.

### **Art. 74**

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad Enti, Corporazioni e Fondazioni è riservato alle persone contemplate dai relativi ordinamenti e dall'atto di concessione all'Ente.

2. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

### **Art. 75**

1. Nella generazione successiva, la concessione è trasferita all'erede unico del primo concessionario o a quello tra i coeredi che fu da lui designato, o a chiunque spetti per sentenza passata in giudicato. Fino alla designazione, il Comune avrà per concessionario il più prossimo degli eredi legittimi e, nella stessa linea, il più anziano di età.

2. Le stesse regole varranno per le generazioni successive.

3. Il Comune è esente dall'obbligo di ricercare e valutare i titoli di trasferimento e di partecipare ai giudizi che derivano dalla mancata impugnativa o esecuzione di essi.

4. Il Comune ha solo l'obbligo di attenersi al contenuto dei titoli e degli atti dell'Autorità Giudiziaria che gli siano stati regolarmente notificati.

### **Art. 76**

1. Le tombe non possono essere oggetto di cessione tra privati.

2. In caso di rinuncia di posti dati in concessione perpetua o a tempo determinato a singoli o famiglie, il Comune acquisisce la piena proprietà dei posti e delle opere murarie costruite nel soprassuolo e nel sottosuolo, oltre al diritto di darli nuovamente in concessione, previa stima del patrimonio acquisito.

2a. La rinuncia espressa dà luogo al parziale rimborso del prezzo della concessione (valore dell'area) e delle opere murarie previa apposita stima da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale,

sottoscritta dal medesimo concessionario. Per le concessioni novantanovenali, stabilito il periodo d'uso dalla data di concessione:

- dal 1° al 35° anno 75% del valore dell'area e dell'opera
- dal 36° al 70° anno 50% del valore dell'area e dell'opera
- dal 71° al 99° anno 25% del valore dell'area e dell'opera

3. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno, secondo le tariffe in vigore, e una somma pari al valore dell'opera costruita.

4. Estinguendosi per morte tutti gli aventi diritto sopra un'area privata, questa ritornerà in pieno possesso del Comune, alla scadenza della concessione, previo avviso da esporre all'Albo del Cimitero.

### **Art. 77**

1. La richiesta di trasferimento di salme da sepolture private e loculi per diversa sistemazione comporta, di regola, la rinuncia alla concessione e la restituzione al Comune della sepoltura stessa.

2. I trasferimenti di salme da loculi per diversa sistemazione in altri loculi sono vietati se non rientrano nelle casistiche disciplinate dalle direttive stabilite dalla giunta o autorizzati in deroga dal sindaco o dal suo delegato per casi familiari particolari.

3. La rinuncia espressa dà luogo al parziale rimborso del prezzo della concessione che, calcolato sulla base delle tariffe in vigore all'atto della rinuncia, viene fissato come di seguito descritto:

a) per le concessioni quarantennali, stabilito il periodo d'uso dalla data di concessione:

- dal 1° al 10° anno 75%;
- dall'11° al 20° anno 50%;
- dal 21° al 30° anno 25%;
- dal 31° al 40° anno nessun rimborso;

b) per le concessioni cinquantennali, stabilito il periodo d'uso dalla data di concessione:

- dal 1° al 10° anno 75%;
- dal 11° al 35° anno 50%
- dal 36° al 50° nessun rimborso;

4. Si dà luogo al rimborso o al conguaglio solo dopo che l'interessato ha provveduto a rimettere in uso la sepoltura ed a sostituire i paramenti usati con altri di eguale spessore e qualità.

### **Art. 77 bis**

1. In caso di rinuncia di loculi dati in concessione perpetua, qualora i familiari volessero trasferire i resti mortali in ossario, il Comune provvederà al rilascio della concessione gratuita del medesimo, secondo le scadenze previste all'art.67 del presente Regolamento o al pagamento di una somma pari al valore medio del costo di un ossario alle tariffe in vigore.

### **Art. 78**

1. Quando per circostanze particolari una salma non può essere immediatamente tumulata nella sepoltura riservatale, oppure quando ne deve essere eseguito, dopo poco tempo, il trasporto in altro Comune o nel caso di ricostruzione di Edicole funerarie o ristrutturazione di loculi, il feretro può essere tumulato in un loculo del Cimitero concesso provvisoriamente.

2. La concessione provvisoria dura un anno e può essere rinnovata per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza del triennio, ove gli interessati non abbiano ancora provveduto, il Comune provvederà d'ufficio alla definitiva sistemazione in campo.

3. Nei paramenti dei loculi in concessione provvisoria sono consentite iscrizioni solamente fatte con vernice nera facilmente eliminabile.

4. Le concessioni provvisorie sono subordinate al versamento della tariffa annua di cui all'Allegato B.

5. La concessione di loculi in prestito può essere autorizzata solo se non ci sono più loculi liberi e disponibili in tutto il cimitero.

#### **Art. 79**

1. La concessione può essere soggetta:

- a revoca – i loculi dati in concessione perpetua o comunque a tempo determinato per periodi eccedenti i 99 anni, rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, possono essere revocati quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficiente capienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.;
- a decadenza, nel caso in cui le sepolture si trovino in stato di completo abbandono o in stato gravemente indecoroso, e per le quali il titolare della concessione, o gli eredi legittimi,, risultino irreperibili o non provvedano ad opportuna manutenzione. In tal caso la tomba di famiglia od il loculo/ossario possono essere dati nuovamente in concessione alle tariffe vigenti e per la tomba di famiglia previa stima dell'Ufficio Tecnico che quantificherà il valore dell'opera costruita ed esistente, previo avviso da esporre all'Albo del Cimiteri;
- a rinuncia, per avvenuta sistemazione delle salme in altra sepoltura;
- ad estinzione per avvenuta estumulazione in altra sepoltura.

#### **Art. 80**

1. I resti mortali di salme esumate o estumulate devono essere raccolti in ossari individuali o di famiglia, a concessione quarantennale.

#### **Art. 81**

1. In ogni Cimitero è istituito un ossario (o fossa) comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva, delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, la cui cura non avvenga da parte degli interessati. Vengono sistemate nell'ossario comune anche le ossa rinvenute fuori dal Cimitero.

## **Art. 82**

1. Ogni pagamento di canoni o di tasse fissate nelle annesse tariffe deve essere eseguito anticipatamente e per intero, essendo esclusa qualsiasi rateazione.

## **CAPO XII ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO**

### **Art. 83**

1. Nei Cimiteri comunali devono essere ricevuti:

- i cadaveri delle persone decedute nel territorio comunale;
- i cadaveri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso la residenza;
- i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e decedute fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente in uno dei Cimiteri del Comune stesso;
- i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del D.P.R. n.285/1990;
- i resti mortali delle persone sopra indicate.

2. Il Sindaco, per giustificati motivi e su richiesta dei familiari, può autorizzare la sepoltura e concedere sepolture a pagamento anche ai non residenti, compatibilmente con le disponibilità dei Cimiteri.(tariffa di cui all'Allegato A)

### **Art. 84**

I Cimiteri del Comune sono due:

- 1) Capoluogo
- 2) Torre di Fine

### **Art. 85**

1. Il personale in servizio presso i cimiteri comunali dipende, amministrativamente, dal Servizio Ecologia-Ambiente.

2. Gli addetti al cimitero, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa assegnata dal Comune

### **Art. 86**

1. Il personale addetto al Cimitero ed ai servizi funebri, oltre ai doveri propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione per il buon ordine e la disciplina nei Cimiteri, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo.

### **Art. 87**

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna di ogni singola salma , per essere poi, periodicamente, consegnato al competente Ufficio Comunale. Potranno essere, temporaneamente, depositati nella camera mortuaria, i feretri, qualora si sia ottenuta l'autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito, però non potrà in nessun caso eccedere la durata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco.

### **CAPO XIII POLIZIA DEL CIMITERO**

#### **Art. 88**

1. I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, che sarà affisso all'ingresso dei cimiteri.
2. Nelle giornate di intensa nebbia, pioggia o neve, si potrà disporre la chiusura anticipata per il pubblico, una volta esauriti i servizi di seppellimento.

#### **Art. 89**

1. All'interno delle aree cimiteriali, non è ammessa la circolazione di veicoli privati ad esclusione dei carri funebri.
2. Il Sindaco può autorizzare l'uso di veicoli, per l'accesso ai cimiteri, alle persone con difficoltà di deambulazione. L'autorizzazione è rilasciata annualmente dall'Ufficio di Polizia Mortuaria su presentazione di apposita domanda alla quale deve essere allegato un certificato medico comprovante l'infermità.
3. Il Sindaco può, altresì, autorizzare l'ingresso nei cimiteri dei mezzi di proprietà delle ditte che vi effettuano lavori per lo stretto tempo necessario all'esecuzione degli stessi.

#### **Art. 90**

1. E' proibito l'ingresso nei cimiteri ai minori di anni 12 se non accompagnati da persone adulte e alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso o sconveniente.
2. E' proibito il passaggio attraverso i campi e le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso la tomba dei propri familiari.

## **Art. 91**

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto e comportamento irriverente o incompatibile con il luogo ed in specie:

- fumare, consumare cibi, tenere contegno chiassoso, correre;
- introdurre cani od altri animali; introdurre ceste o pacchi, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe. Il servizio di custodia deve essere vigile e attento nel verificare il contenuto di cesti e pacchi e nel far depositare gli involucri non ammessi nella portineria;
- toccare e rimuovere tombe altrui, fiori, arbusti, ricordi, lapidi;
- buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori degli appositi cestini; appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
- depositare sopra altre tombe o sui viali, erbacce o rifiuti di qualsiasi natura, durante le ordinarie manutenzioni. Il terriccio deve essere sepolto nella fossa della tomba e ogni altro detrito deve essere gettato negli appositi cestini;
- imbrattare le fosse con qualsiasi materiale;
- portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- calpestare, danneggiare aiuole, prati verdi, alberi, siepi, arbusti. Camminare fuori dei viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in specie fare offerta di servizi, di oggetti. Distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta;
- prendere fotografie o copia di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del Concessionario;
- eseguire i lavori sulle tombe di privati senza autorizzazione;
- fare questue;
- assistere, non autorizzati, alla esumazione delle salme;
- depositare vasi di fiori o simili lungo i marciapiedi a ridosso dei loculi.

2. I divieti elencati sono estesi anche all'area circostante l'ingresso del Cimitero.

3. E' ammessa la vendita di fiori ed accessori vari nei luoghi indicati e regolarmente autorizzati, all'esterno del Cimitero.

## **Art. 92**

1. E' fatto dovere alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, etc.

2. In caso di danneggiamento o degrado delle opere suddette, il custode ne farà avviso ai familiari per il loro ripristino. In caso di mancato intervento le opere saranno rimosse.

## **Art. 93**

1. L'Amministrazione comunale non è responsabile verso le famiglie dei defunti dei guasti delle sottrazioni che si verificassero alle sepolture o alle tombe, pur ponendo ogni cura perché siano evitati danni o furti.

2. I danni che fossero, anche involontariamente, cagionati nei cimiteri dalle persone che vi lavorano o che vi hanno accesso, dovranno essere risarciti da coloro che li hanno prodotti o da chi risulti civilmente responsabile.

#### **Art. 94**

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **NORME TRANSITORIE**

#### **Art. 95**

1. I concessionari delle tombe di famiglia concesse in perpetuità, entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno dimostrare i diritti di cui sono titolari in virtù delle rispettive concessioni, per la designazione dell'unico concessionario, come previsto dall'art. 75 del presente Regolamento.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 96**

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e nella Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24.06.1993.

#### **Art. 97**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

## ALLEGATO A

### TARIFFE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE (art. 55)

- Inumazione	€	100,00
- Estumulazione straordinaria e successiva tumulazione in altro loculo	€	100,00
- Estumulazione straordinaria da loculo e successiva tumulazione in sepoltura privata	€	150,00
- Estumulazione ordinaria da sepoltura privata	€	150,00
- Tumulazione di un'urna cineraria o resti mortali in un loculo già concesso	€	25,00
- Tumulazione di salma o resti mortali in tomba di famiglia eseguita dagli addetti al cimitero	€	50,00

Tariffe per cremazione: il costo del servizio è completamente a carico dei familiari del defunto con rivalsa quindi del Comune per la cifra addebitata al medesimo Comune dall'Istituto addetto a tali competenze.

## ALLEGATO B

### TARIFFE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

- AREE novantanovennali  
per la costruzione di tombe di famiglia (al mq.) € 775,00 (settecentosettantacinque euro)

#### - LOCULI A COLOMBAIA

1^ fila	€ 2.270,00 (duemiladuecentosettanta euro)
2^ fila	€ 2.680,00 (duemilaseicentoottanta euro)
3^ fila	€ 2.470,00 (duemilaquattrocentosettanta euro)
4^ fila	€ 850,00 (ottocentocinquanta euro)
5^ fila	€ 650,00 (seicentocinquanta euro)

#### - LOCULI PER INFANTI

1^ fila	€ 309,87
2^ fila	€ 464,81
3^ fila	€ 361,52
4^ fila	€ 206,58
5^ fila	€ 103,29

#### - NICCHIE-OSSARIO

1^ fila	€ 210,00 (duecentodieci euro)
2^ fila	€ 210,00 (duecentodieci euro)
3^ fila	€ 210,00 (duecentodieci euro)
4^ fila	€ 210,00 (duecentodieci euro)
5^ fila	€ 180,00 (centoottanta euro)
6^ fila	€ 180,00 (centoottanta euro)
7^ fila	€ 180,00 (centoottanta euro)
8^ fila	€ 180,00 (centoottanta euro)

- CONCESSIONI PROVVISORIE (art.78) € 60,00 annui(sessantaeuro)

**ALLEGATO C**

**COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI COSTRUZIONE TOMBE DI FAMIGLIA (art.69)  
(fac-simile)**

Al Signor Sindaco  
del Comune di  
E R A C L E A

OGGETTO: Dichiarazione d'inizio lavori.-

In riferimento alla concessione edilizia n° \_\_\_\_\_  
rilasciata in data \_\_\_\_\_  
alla ditta \_\_\_\_\_  
per la costruzione di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_   
ubicato in via \_\_\_\_\_  
censito catastalmente al Fg. \_\_\_\_\_, mapp. n. \_\_\_\_\_

dichiaro quanto segue:

- 1) di aver affidato i lavori di costruzione all'impresa \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ telef. n. \_\_\_\_\_;
- 2) di aver affidato la direzione dei lavori al sig. \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
telef. n. \_\_\_\_\_;
- 3) di aver depositato in data \_\_\_\_\_ con pos. n. \_\_\_\_\_  
presso l'Ufficio del Genio Civile di \_\_\_\_\_ la pratica per le opere in  
conglomerato cementizio;
- 4) di iniziare effettivamente i lavori di costruzione in data \_\_\_\_\_

Con osservanza.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Il dichiarante

\_\_\_\_\_

residente in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Comune di \_\_\_\_\_